Web: www.kalpa.it

Spett.le/ Egregio Signor **Gino Preti** Via Frugoni, 9 43123 PARMA

Oggetto: contratto per collaborazione professionale (lavoro autonomo).

Con la presente la società Kalpa S.r.l. le propone un contratto di collaborazione professionale (lavoro autonomo) nell'ambito dello sviluppo di software embedded e mobile.

Rif. 21003

Sesto San Giovanni, il 11/12/2020

Cordiali saluti

Flavio Barna



CONTRATTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO AUTONOMO)

La società Kalpa S.r.l. con sede legale in Via Giosuè Carducci 39, Sesto S. Giovanni (MI), C.F. e P.IVA 07690990960, di seguito indicato come "Kalpa"

е

il libero professionista, Gino Preti, C.F. PRTGNI69B15G337J, P.IVA 01948590342, nato il 15/02/1969, residente in Via Frugoni 9, 43123 Parma, di seguito indicato come il **"Consulente"**

entrambi, di seguito, anche le "Parti" quando congiuntamente richiamati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo, in ragione delle specifiche competenze tecniche del Consulente, consistente nello svolgimento di una specifica attività, per un periodo determinato, con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: design e sviluppo di software embedded e mobile per dispositivi elettronici.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Consulente si impegna ad eseguire la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.









ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio dal giorno **01/01/2021** e terminerà entro il giorno **31/12/2021**, con la consegna di tutta la documentazione e i codici sorgenti e i report relativi all'attività svolta. L'attività può essere svolta in giorni o periodi lavorativi non consecutivi.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'attività di lavoro autonomo viene determinato in **euro 200,00** (euro duecento/00) per ogni giornata di lavoro per lo sviluppo di software embedded e mobile (ART.3).

Il compenso è da considerare al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, e al netto del contributo obbligatorio per la gestione separata INPS o INARCASSA (4%), e al netto di Iva (22%).

Il compenso pattuito è da corrispondersi per giornate lavorate (8 ore lavorative) su base mensile, fine mese.

Se il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, allora ai fini IRPEF Kalpa effettuerà una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso dovrà essere erogato entro **60 giorni** successivi alla consegna della fattura o proforma, con bonifico bancario sul conto corrente e IBAN indicato dal Consulente.

L'attività sarà espletata esclusivamente con mezzi di trasporto del Consulente. Per le prestazioni effettuate in località diverse dalla sede di Kalpa saranno rimborsate a forfait o a piè di lista le spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate nei limiti di quelli preventivamente autorizzati da Kalpa. In caso di trasferta con uso di auto propria, il rimborso chilometrico spettante è fissato, con riferimento a tabella ACI, a 0,35€/Km (salvo variazioni delle tariffe ACI). Le spese dovranno essere debitamente inserite in fattura dal Consulente, ove possibile con la clausola: "Spese sostenute in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/72".

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Per lo svolgimento dell'attività professionale il Consulente potrà avere accesso agli uffici di Kalpa siti in Sesto San Giovanni (MI), Via Carducci 39, senza soggezione disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità a concordare, qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto, il coordinamento con gli di orari di apertura della struttura della sede e relative modalità di accesso.

ART. 7 – ATTREZZATURA E STRUMENTI

Il consulente sarà autonomo anche per la strumentazione sia hardware che software (computer, licenze software, strumenti di sviluppo, ecc.), che sarà necessaria all'attività (ART.3) in oggetto. Kalpa fornirà attrezzature specifiche di progetto, strumentazione ad hoc, licenze e materiale di rivendita necessario all'espletamento del progetto.









ART. 8 - RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, anche anticipatamente, in qualsiasi momento, con preavviso di **60 giorni**. In caso di recesso e di mancato rispetto del termine di preavviso pattuito, la parte che non avrà onorato il prosieguo del rapporto sino al termine del periodo di preavviso dovrà all'altra, a titolo di penale, un importo pari a **euro 100,00** (euro **cento/00**) per ogni giornata di mancato preavviso, salvo gli eventuali maggiori danni.

ART. 9 - PATTO DI NON CONCORRENZA

Il Consulente si impegna e si obbliga per tutta la durata dell'incarico e per **due anni** successivi alla cessazione, qualunque ne sia la ragione, a non svolgere alcuna attività di consulenza diretta o indiretta o sviluppo software verso i Clienti di Kalpa per i quali ha svolto le suddette attività professionali. Il patto di non concorrenza è applicato limitatamente alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. L'indennità per la clausola di non concorrenza è pari a **euro 50,00** (euro **cinquanta**/00) per giorno lavorato (riproporzionato sulle 8 ore). La violazione del vincolo di non concorrenza costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., autorizzando Kalpa a pretendere la restituzione di quanto a tal titolo erogato, oltre una penale pari al doppio di tale importo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il lavoro svolto, i dati e le relative informazioni sono di esclusiva proprietà di Kalpa e dei suoi clienti. Pertanto, il Consulente non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta di Kalpa ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di Kalpa.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Consulente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Per ogni violazione del dovere di riservatezza, Kalpa avrà diritto a pretendere una penale pari ad euro **5.000,00** (euro **cinquemila/00**), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il Consulente si impegna a manlevare e mantenere indenne Kalpa da ogni pregiudizio o danno da lui causato a persone e/o cose in corso di contratto e ciò anche per eventuali violazione dell'altrui diritto di autore o di brevetto che fossero riferibili alle sue attivazioni.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 13 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR).









ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente il Foro di Milano

Sesto San Giovanni (MI), lì 11/12/2020

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO

IL CONSULENTE	KALPA S.r.I.
	Flamb Bone

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 8 (Recesso anticipato)
- Art. 9 (Patto di non concorrenza e penale)
- Art. 10 (Proprietà Riservatezza dei risultati e penale)
- Art. 11 (Manleva da responsabilità anche in relazione ad altrui diritti)
- Art. 14 (Foro esclusivamente competente)

PER ACCETTAZIONE

IL CONSULENTE	KALPA S.r.I.
	Flama Bous -
	Tallo Bohe





